

**IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE  
DELLA FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA**

**DECISIONE n. 5/2025**

resa nel procedimento con prot. n. 5 del 2025, instaurato d'ufficio ex art. 55, comma 1, lett. a), Regolamento di Giustizia, in seguito alla comunicazione della Segreteria degli Organi di Giustizia FGI; procedimento instaurato nei confronti società ASD Ginnastica Fabriano, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e nei confronti della Sig.ra *omissis* (tessera n. 86....).

**IN FATTO**

Il procedimento prendeva avvio dalla segnalazione/comunicazione della Segreteria degli Organi di Giustizia FGI, su segnalazione del Comitato Regionale Marche. Veniva, infatti, segnalato: *“La Ginnasta omissis tess. 86... della Società 000448 Ginnastica Fabriano, nella 2<sup>a</sup> Pr. GR del Campionato regionale di squadra Allieve 3 ha effettuato tre esercizi quando il regolamento ne prevede massimo due”*.

Il Verbale riporta specifica annotazione secondo cui *“al termine dell'esercizio individuale della società GINN. FABRIANO cod 448 abbiamo riscontrato che la ginnasta che lo eseguiva omissis tes 86... era al suo terzo esercizio ma il regolamento della suddetta gara prevede che ne potesse eseguire massimo due”*;

Lo scrivente Giudice Sportivo Nazionale provvedeva alla fissazione della data di assunzione della decisione secondo quanto previsto dal Regolamento di Giustizia FGI. Veniva concesso, ai sensi della medesima disposizione, termine per l'invio di memorie e/o documenti difensivi.

In data 24 aprile 2025, veniva emanato provvedimento cautelare con cui lo scrivente così disponeva: *“dichiara l'inefficacia dei risultati conseguiti dalla società ASD Ginnastica Fabriano, in persona del suo legale rappresentante pro tempore e da omissis tes 86... nel Campionato di squadra allieve gold 3 gr - regionale - 2<sup>a</sup>; ordina la riformulazione provvisoria della Classifica; ordina che i competenti uffici federali diano applicazione a tale provvedimento cautelare anche in ordine ai profili ulteriori – ivi compresa la valutazione dei requisiti della predetta affiliata ad essere ammessa/non ammessa alla nazionale di Squadra Allieve Gold 3 GR”*.

La Segreteria degli Organi di Giustizia comunicava che il provvedimento di fissazione della decisione e il provvedimento cautelare erano stati trasmessi agli interessati senza

indugio.

Non pervenivano Memorie o documenti dalle parti del procedimento.

### **IN DIRITTO**

Dall'istruttoria risulta accertata la violazione delle disposizioni federali e, in particolare, emerge come la partecipazione della società Ginnastica Fabriano Cod. 448 e della Sig.ra *omissis* (tes 86...) sia avvenuta in violazione della normativa applicabile al Campionato di squadra allieve gold 3 gr - regionale - 2<sup>a</sup> prova – Monte Urano, svoltasi il 22 marzo 2025.

Le Norme Tecniche 2025, infatti, del Campionato di squadra Allieve Gold 3, parte “Programma tecnico” prevede espressamente che *“In ogni prova ogni ginnasta può eseguire max 2 esercizi”* (p. 153).

Risulta accertato che la Sig.ra *omissis* abbia eseguito tre esercizi – come peraltro riportato nel Verbale di Omologazione che possiede fede privilegiata quanto ai fatti rappresentati.

Dunque, è accertata la violazione della normativa federale.

Quanto ai profili di responsabilità, dalla istruttoria svolta emerge la responsabilità diretta della società Ginnastica Fabriano (cod. 448).

Ai sensi dell'art. 6, comma 5, del Regolamento di Giustizia e Disciplina *“le società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta ai sensi delle norme federali [...] a titolo di responsabilità oggettiva dei fatti direttamente o indirettamente connessi allo svolgimento delle manifestazioni sportive e compiuti dai propri Dirigenti, soci, accompagnatori, sostenitori e tesserati ed in generale di coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società”*.

In ragione di tanto, la società Ginnastica Fabriano è responsabile oggettivamente della violazione delle norme regolamentari. Come pure la legale rappresentante pro tempore, cui sono imputabili gli atti della Società – in mancanza di differente elemento probatorio, che nel presente procedimento non sussiste. Peraltro, la responsabilità del legale rappresentante rinviene il proprio fondamento nella grave omissione, giacché il Presidente avrebbe potuto evitare l'illecito utilizzando la normale diligenza richiesta dal suo ruolo.

Non risulta responsabile l'atleta Sig.ra *omissis* giacché, anche in ragione della minore età, non avrebbe ragionevolmente potuto evitare la violazione delle Norme Tecniche, avendo fatto affidamento sulle direttive e istruzioni impartite dalla Società.

Dal punto di vista soggettivo, l'illecito è stato compiuto con negligenza di media gravità dall'Affiliata atteso che la condotta, come previsto dall'art. 11, comma 2, del Regolamento di Giustizia e Disciplina ha influito sul regolare svolgimento dell'attività

federale; la condotta, infatti, ha avuto effetti sulla Classifica finale e sui risultati conseguiti dall'atleta e, di conseguenza, dalla Società affiliata.

L'avvenuta partecipazione alle predette gare da parte della Società si è posta in ogni caso in violazione dell'art. 2, comma 1, e dell'art. 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina FGI.

Quanto alla società Ginnastica Fabriano, l'affiliata risponde agli effetti di cui all'art. 2, comma 5, lett. a), del Regolamento di Giustizia, avendo altresì beneficiato dell'illecito commesso. Dagli atti non emergono prove per ritenere che la società abbia commesso con dolo la violazione delle norme regolamentari, emergendo invece una grave negligenza nella mancata applicazione delle Norme Tecniche, non avendo evitato l'evento e, al contrario, impartendo alla Sig.ra *omissis* direttive affinché questa partecipasse al terzo esercizio. Avendo la violazione influito sul regolare svolgimento dell'attività federale, è integrata la fattispecie di cui all'art. 11, comma 2, del Regolamento di Giustizia.

In ragione degli effetti prodotti e della condotta procedimentale, si ritiene congrua la sanzione disciplinare dell'ammenda con condanna al versamento della somma pari a 1.000 Euro (quale somma pari al doppio della sanzione minima prevista dalla disposizione). Ai sensi dell'art. 6, comma 3, il legale rappresentante *pro tempore* della Società Ginnastica Fabriano si ritiene corresponsabile dell'illecito e, dunque, obbligato in solido al pagamento.

Vengono resi inefficaci i risultati sportivi conseguiti dalla società Ginnastica Fabriano nel Campionato di squadra allieve gold 3 gr - regionale - 2<sup>a</sup> prova, con conferma di quanto disposto con il provvedimento cautelare.

Si onera il competente Ufficio federale alla rideterminazione della classifica finale definitiva.

### **P.Q.M.**

Io scrivente Giudice Sportivo Nazionale così dispone:

- condanna la società Ginnastica Fabriano ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2, del Regolamento di Giustizia, alla sanzione dell'ammenda nella misura pari a 1000,00 Euro;
- condanna il legale rappresentante della Ginnastica Fabriano, in solido con la Società per il pagamento della sanzione di cui al precedente punto;
- dichiara non responsabile la Sig.ra *omissis*;
- dichiara inefficaci i risultati sportivi conseguiti dalla società Ginnastica Fabriano al Campionato di squadra allieve gold 3 gr - regionale - 2<sup>a</sup> prova.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, del Regolamento di Giustizia il pagamento dell'ammenda

dovrà essere eseguito entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla comunicazione della presente decisione o dalla sua pubblicazione se precedente.

Trasmette in presente provvedimento alla Segreteria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione alle parti e agli organi federali competenti per l'omologazione e per la rideterminazione della Classifica alla luce del dispositivo.

Roma, 5 maggio 2025

F.TO GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE FGI